



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Reg. Sent.
n. 6804/0

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, composto dai signori

Francesco CORSARO, Presidente,

Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore,

Stefania SANTOLERI, Consigliere,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 4454/2004, proposto dalla FORTUNE s.p.a., corrente in Fano (PS), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano QUEIROLO e Luigia LAZZARO ed elettivamente domiciliata in Roma, al Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9,

CONTRO

il MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, in persona del sig. Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria

E NEI CONFRONTI

della PARMALAT FINANCE CORPORATION BV in a.s., con sede nel Regno dei Paesi Bassi, in persona dell'amministratore straordinario *pro tempore*, controinteressata, rappresentata e difesa dai proff. Vincenzo CERULLI IRELLI ed Alberto MAF-FEI ALBERTI e dagli avvocati Francesco GIANNI ed Antonio LIROSI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via delle Quattro Fontane n. 20,

PER L'ANNULLAMENTO

del decreto del Ministro delle attività produttive in data 30 gennaio 2004 (in G.U. n. 28 del 4 febbraio 2004), con cui la controinteressata è stata ammessa alla procedura d'amministrazione straordinaria ex DL 347/2003;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza camerale del 10 giugno 2004 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, i proff. CERULLI IRELLI e MAFFEI ALBERTI, gli avvocati GIANNI e LIROSI e l'Avvocato dello Stato FIUMARA;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:



FATTO E DIRITTO

1. – La FORTUNE s.p.a., corrente in Fano (PS), assume d'esser creditrice della PARMALAT FINANCE CORPORATION BV, con sede nel Regno dei Paesi Bassi, avendo acquistato da questa 800.000 obbligazioni a suo tempo emesse.

Detta Società rende altresì noto che, a seguito del *crack* finanziario interessante le imprese del Gruppo PARMALAT, il 15 dicembre 2003, il CDA della PARMALAT FINANZIARIA s.p.a. prese atto delle dimissioni del Presidente ed amministratore delegato cav. Callisto TANZI e di altri consiglieri, cooptando tre nuovi consiglieri, tra i quali il dott. Enrico BONDI, il quale fu nominato Presidente ed amministratore delegato di detta Società. Analoga operazione fu compiuta l'indomani dal CDA della PARMALAT s.p.a., della quale il dott. BONDI assunse l'incarico di Presidente ed amministratore delegato.

Il successivo giorno 23, i CDA della PARMALAT FINANZIARIA s.p.a. e della

PARMALAT s.p.a. decisero d'aderire alla procedura d'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge (ossia del DL 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2004 n. 39) approvato in pari data dal Consiglio dei Ministri, ancorché non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In relazione a ciò, il giorno successivo, ossia lo stesso giorno della pubblicazione del DL 347/2003 in G.U., la PARMALAT s.p.a. chiese al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di a.s. colà prevista, mediante ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa. Con DM di pari data, la PARMALAT s.p.a. ottenne tale ammissione, con contestuale nomina, quale Commissario straordinario, lo stesso dott. BONDI. Con DM 30 gennaio 2004, su istanza di questi, pure la PARMALAT FINANCE CORPORATION BV fu sottoposta alla procedura d'a.s. ex DL 347/2003, anche in questo caso, come nei precedenti, essendo nominato il dott. BONDI quale Commissario straordinario.

2. – Avverso quest'ultimo DM e tutti gli atti presupposti insorge allora la FORTUNE s.p.a., con il ricorso in epigrafe, innanzi a questo Giudice, deducendo in punto di diritto: A) – la violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 81 del Dlg 8 luglio 1999 n. 270 e dell'art. 8 del DL 347/2003; B) – l'eccesso di potere per irragionevolezza, per difetto d'istruttoria e per motivazione incompleta o approssimativa. Resiste in giudizio la P.A. intimata, concludendo per l'infondatezza della pretesa attorea. Pure la Società controinteressata s'è costituita nel presente giudizio, eccependo l'integrale infondatezza della domanda della ricorrente.

All'udienza camerale del 10 giugno 2004, sussistendo i presupposti di completezza dell'istruttoria e del contraddittorio e su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio a'sensi dell'art. 21, X c., I per. della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, affinché il giudizio sia definito nelle forme di cui al suc-

cessivo art. 26, V c.

3. – Il ricorso in epigrafe s'appalesa del tutto privo di pregio e, come tale, dev'esser rigettato, per le considerazioni qui di seguito indicate.

4. – Per ciò che attiene al primo mezzo d'impugnazione, giova anzitutto precisare che, rispetto al Dlg 270/1999, applicabile adesso solo ove non incompatibile, il DL 347/2003 si differenzia dalla normativa ordinaria essenzialmente per la circostanza che adesso, nei casi in cui è applicabile, l'a.s. è governata anche dalla P.A. come accadeva nel DL 26/1979, perché l'intervento del Ministro delle attività produttive anticipa, mercé l'accertamento in via interinale e d'urgenza dei presupposti per l'ammissione all'a.s., la dichiarazione dello stato d'insolvenza.

In sostanza, non v'è dubbio che il DL 347/2003 abbia dettato una disciplina (parzialmente) derogatoria (sarebbe meglio dire: integrativa per casi speciali di particolare, straordinaria gravità) rispetto a quest'ultimo. Tuttavia, ad una serena lettura dei fatti che hanno indotto il Governo ed il Parlamento ad adottare siffatta nuova regolazione e delle relative norme, il DL 347/2003 muove dalla necessità di fornire un primo, adeguato e serio approccio normativo ai casi di grande crisi finanziaria di strutture produttive complesse, di cui il caso PARMALAT è stato l'ultimo, ma non il solo, anche in considerazione della sostanziale inadeguatezza del Dlg 270/1999 a fronteggiare casi simili e recenti. Dall'epigrafe del DL 347/2003 si può, per vero, leggere la sintesi degli eventi e delle necessità cui far fronte, con l'urgenza del caso: il legislatore è stato mosso dall'esigenza d'adottare misure integrative e correttive della normativa vigente sull'a.s. delle grandi imprese in stato d'insolvenza, per accelerarne la definizione dei procedimenti, sì da assicurare la continuazione ordinata delle attività industriali senza dispersione dell'avviamento e, al contempo, tutelando i creditori e garantendo il regolare svolgimento del mercato. Da ciò discende l'altrettanto evidente

AMR

necessità di disciplinare tali fattispecie con regole adconce, che, senza superare il Dlg 270/1999, ne aggiorna gli istituti per quei gruppi di imprese, quali il Gruppo PAR-MALAT, di grandi dimensioni, con alto numero di addetti, con vocazione alla globalizzazione e, soprattutto, con rilevante diversificazione delle attività economiche e produttive.

I presupposti ex art. 1 del DL 347/2003 sono alla base d'una disciplina che, come si vede, delinea un modello speciale d'a.s., per quelle imprese grandi o grandissime o per i gruppi, le cui dimensioni ed il cui dissesto assumono una rilevanza tale, per le implicazioni industriali e finanziarie, da giustificare un differenziato trattamento rispetto ad altri operatori parimenti soggetti al fallimento. L'apertura *rebus sic stantibus* della procedura da parte del Ministro serve per consentire al Commissario quell'immediata e completa gestione dell'impresa, strumentale alla verifica della vicenda economica di essa e della concreta possibilità di sua ristrutturazione finanziaria, scopo essenziale dell'a.s. Al Ministro spetta sì la potestà d'avvio della procedura, ancor prima della dichiarazione dello stato d'insolvenza, ma solo per assicurare che l'immediato affidamento al Commissario della gestione dell'impresa serva a far fronte e, se del caso, a risolverne l'emergenza finanziaria, con quell'urgenza, in difetto della quale anche la mera successiva adozione di atti conservativi ex Dlg 270/1999 potrebbe esser tardiva, se non inutile.

Da ciò discende l'inapplicabilità nella specie dell'art. 81 del Dlg 270/1999, nel senso che l'ammissione all'a.s., per la sua immediatezza e per il carattere cautelare e d'urgenza che ne caratterizza la procedura, si fonda su un giudizio tecnico di non manifesta infondatezza, pretestuosità o irrealizzabilità dell'ipotesi di ristrutturazione, proposta al Ministro dall'impresa istante. In particolare, il DM ex art. 2 del DL 347/2003, pur se basato su apprezzamenti tecnici assai ampi in ordine all'urgenza ed alla

necessità del provvedere —secondo lo schema degli atti cautelari e/o a *sommatoria cognitio* proprio delle fattispecie ex art. 7, c. 2 della l. 7 agosto 1990 n. 241—, è più propriamente da definire necessitato e vincolato *ex lege* nella verifica del materiale istruttorio, del contenuto e degli effetti.

Si tratta, invero, d'una misura interinale ed anticipatoria, più che dell'efficacia della dichiarazione dello stato d'insolvenza —in ultima analisi rimessa in via esclusiva al Tribunale—, dell'ammissione all'a.s. Una volta accertati in capo all'impresa istante i presupposti materiali ex art. 1 del DL 347/2003 e la non manifesta infondatezza o l'assenza di serietà della richiesta —evincibili pure dal contesto procedimentale e dall'urgenza del provvedere—, la relativa procedura è aperta *rebus sic stantibus* e senz'uopo del giudizio ex artt. 27 e 30 del Dlg 270/1999, il cui contenuto è solo differito, non mai eliso. Per un verso, quindi, il DM di cui all'art. 2 del DL 347/2003 muove dal mero riscontro preliminare di tali presupposti, valutati i quali *deve* aprire la procedura e, soprattutto, conferire al Commissario quei poteri d'indagine, cognizione, gestione e progettazione strategica dell'impresa, necessari alla predisposizione del programma di risanamento, a sua volta assoggettato all'autorizzazione ministeriale. Per altro verso, il DM stesso non è la *sedes materiae* dell'istruttoria sulla realizzabilità, o meno di detto programma, né tampoco statuisce o anticipa alcunché sul punto, ché solo in esito a quest'ultimo ed al concordato ex art. 4-bis si definisce l'assetto dell'impresa e, se del caso, l'eventuale conversione della procedura in fallimento. Per altro verso ancora, da tal DM non discendono, in capo ai creditori dell'impresa istante, tutti gli effetti propriamente concorsuali della procedura, che sono prodotti solo in forza della sentenza del Tribunale, che ne dichiara lo stato d'insolvenza e nei cui confronti è esperibile l'opposizione ex art. 9 del Dlg 270/1999.

Come si vede, il DM ex art. 2 del DL 347/2003 non tiene luogo del decreto del

Tribunale ex art. 30, c. 1 del Dlgs 270/1999, perché soltanto l'autorizzazione al programma di ristrutturazione, discrezionale e basata su accertamenti tecnici, è comparabile con il giudizio che il Tribunale stesso rende, a sensi del precedente art. 27, c. 1, sulle condizioni per l'ammissione all'a.s. Appunto in quella sede si ha l'effettiva valutazione della realizzabilità della ristrutturazione, nella ^umisera in cui il Ministro, prima d'approvare il programma, è tenuto a verificare la compatibilità del piano con il dichiarato obiettivo della ristrutturazione e della sua attuabilità nei termini proposti dal Commissario, con riguardo sia alle finalità di conservazione dell'attività, sia di soddisfazione dei creditori.

5. – Non maggior pregio riveste il secondo motivo di gravame, con cui la ricorrente si duole dell'omessa istruttoria ministeriale sulla realizzabilità effettiva della ristrutturazione della controinteressata e, soprattutto, contesta che ciò si possa realmente verificare.

A ben vedere, la ricorrente non tien conto che solo il piano di ristrutturazione, che può avere solo contenuti finanziari e non necessariamente di dismissione di beni, reca il definitivo progetto per il risanamento della controinteressata, tant'è che soltanto in quella sede il Ministro esprimerà la propria valutazione tecnico-discrezionale, autorizzando, o no il Commissario straordinario a darne attuazione a sensi dell'art. 4 del DL 347/2003.

Erroneo è allora l'assunto della ricorrente, perché, in disparte la non corretta anticipazione della valutazione dal momento della redazione del piano a quello d'ammissione all'a.s., non considera come l'art. 81 del Dlgs 270/1999 preveda due risultati alternativi. Invero, esso fa riferimento al fatto che, per un verso, l'impresa presenti concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico, secondo le modalità indicate nel precedente art. 27 (cessione o ristrutturazione); e, per altro verso, sia comun-

que opportuna una gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, perché così più idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi dell'a.s. In questo secondo caso, tipico delle vicende dei gruppi nelle procedure concorsuali, s'intende garantire non già il mero ritorno *in bonis* d'una singola impresa, avulsa dal contesto del gruppo, bensì l'unitaria e complessiva ristrutturazione del gruppo in quanto tale, in esito al quale v'è la concreta probabilità che le imprese insolventi siano destinate a scomparire, a fondersi o a trasformarsi, per dar vita a nuove entità produttive ed economicamente stabili. Da ciò l'erroneità della censura attorea, che, appunto, muove da a visione parcellizzata del gruppo di imprese, non coerente con il dato normativo dell'a.s., mossa dal *favor* di salvaguardia del gruppo nella sua unitarietà economica.

6. – In definitiva, il ricorso in epigrafe dev'esser rigettato. Le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, respinge il ricorso n. 4454/2004 in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento, a favore delle parti resistenti ed in misura uguale tra loro, delle spese del presente giudizio, complessivamente liquidate in € 2000,00 (Euro duemila), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina all'Autorità amministrativa d'eseguire la presente sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 giugno 2004.

Francesco CORSARO, PRESIDENTE

Silvestro Maria RUSSO, ESTENSORE

Francesco Corsaro
Silvestro Maria Russo

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA

il 12/06/2004



IL SEGRETARIO DI SEZIONE

[Signature]

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Adm. 12/06/2004

La presente è stata depositata in Segreteria
Min. Attiv. Produttiva

il 17 agosto 2004



[Signature]